

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

DELIBERAZIONE N. 15 IN DATA 07/05/2008

OGGETTO: APPROVAZIONE COMUNICATO STAMPA PER ILLUSTRARE LA POSIZIONE DEI COMUNI RISPETTO ALLA SENTENZA DEL TAR DI BRESCIA RIGUARDANTE IL PAGAMENTO DELLA QUOTA PARTE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI CDD.

La presente deliberazione è composta da n. 2 pagine e n. 1 allegato.

L'anno DUEMILAOTTO addi SETTE del mese di MAGGIO alle ore 15,45 nella sala delle Adunanze

Con atto formale del Sindaco del Comune di Gussago in qualità di Comune capozona del distretto n. 2 Brescia Ovest vennero convocati, a seduta, i componenti dell'Assemblea dei Sindaci per la predisposizione e la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di zona ai sensi della Legge 328/2000.

All'appello risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
Comune di Gussago	X	
Comune di Cellatica	X	
Comune di Rodendo Saiano	X	
Comune di Ome	X	
Comune di Castegnato	X	
Comune di Castel Mella	X	
Comune di Roncadelle	X	
Comune di Travagliato	X	
Comune di Torbole Casaglia		X
Comune di Ospitaletto	X	
Comune di Berlingo	X	

Assistono alla seduta dell'Assemblea dei Sindaci i componenti dell'ufficio Tecnico di piano:

COMPONENTI	PRESENTE	ASSENTE
Dott.ssa Anna Finazzi	X	
Dott.ssa Marisa Vivenzi	X	
Dott. Armando Sciatti	X	
Ass.Soc. Silvia Della Valle	X	
Ass.Soc. Lara Ancelotti	X	

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco del Comune di Gussago assume la presidenza ai sensi dell'accordo di programma e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto, sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE COMUNICATO STAMPA PER ILLUSTRARE LA POSIZIONE DEI COMUNI RISPETTO ALLA SENTENZA DEL TAR DI BRESCIA RIGUARDANTE IL PAGAMENTO DELLA QUOTA PARTE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI CDD.

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Richiamata la Legge 328/2000 che prevede, per la realizzazione della politica sociale a livello di zona, la stesura di un Piano di Zona contenente gli interventi da attuare a livello di ambito e le risorse da destinare alla realizzazione degli stessi;

VISTA la circolare regionale n. 48 del 27/10/2005 e la Circolare n. 13 del 27/10/2005 nelle quali la Regione Lombardia definisce le prime indicazioni per la nuova programmazione dei piani di zona per la seconda triennalità;

Visto il verbale del Tavolo di Zona relativo alla seduta del 19/12/2005 nella quale è stato approvato il Piano di Zona del Distretto 2 per il triennio 2006-2008;

RICHIAMATA la deliberazione n. 14 del 07.05.2008 avente ad oggetto "approvazione ipotesi da presentare al tavolo di concertazione per il pagamento della quota parte degli utenti al costo dei cdd";

CONSIDERATO che in data 09.04.2008 sul Giornale di Brescia è apparso un articolo sulla sentenza del TAR di Brescia n. 350/2008 relativa ai ricorsi presentati dall'ANFFAS e da alcune famiglie contro i Comuni del Distretto 2;

VALUTATO di elaborare un comunicato stampa, anche per fare chiarezza su quanto detto nel succitato articolo, da presentare in una conferenza stampa;

VISTA la proposta di Comunicato Stampa redatta dall'Ufficio di Piano;

CONSIDERATO che la stessa è stata sottoposta anche agli avvocati che hanno difeso i Comuni durante il ricorso e che lo hanno valutato rispettoso dei contenuti della sentenza;

Dopo ampia ed esauriente discussione il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci pone in votazione il punto all'ordine del giorno:


presenti: n. 10
favorevoli: n. 10
astenuti: n. 0
contrari: n. 0

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione integrandola con il numero di utenti che, con il sistema adottato dall'Assemblea, avevano beneficiato della possibilità di prendere in considerazione l'ISEE del solo utente rispetto a quando ogni Comune applicava un proprio regolamento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco di Gussago

Prof. Bruno Marchina


Il Coordinatore
dell'Ufficio Tecnico di Piano
Dott. Anna Maria Finazzi



Gussago: la posizione dei Comuni nella sentenza del T.A.R. n. 350/2008 sul tema della compartecipazione al costo dei Centri Diurni per Disabili da parte delle famiglie (ricorso Anffas)

In merito all'articolo pubblicato sul Giornale di Brescia del 09/04/2008 a pag. che riferisce in modo impreciso e incompleto della sentenza del T.A.R. n. 350/2008 che ha annullato i regolamenti dei Comuni di Gussago, Cellatica e Ome, intendiamo puntualizzare alcuni aspetti che, di fatto, confermano la correttezza del nostro operato. In sintesi il nostro regolamento (unico, in quanto adottato da tutti i Comuni del Distretto n° 2 che hanno aderito alla nuova impostazione) prevedeva la valutazione, ai fini della compartecipazione al costo del servizio in questione, dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del solo assistito, per valori inferiori a € 30.000,00 (tale valore equivale, a titolo esemplificativo, a un reddito familiare ai fini IRPEF di circa 76.000,00 ipotizzando un nucleo familiare di tre persone di cui una disabile), e dell'intero nucleo familiare di appartenenza del disabile, per valori superiori a detto importo. L'Anffas contestava, per l'appunto, la valutazione dell'ISEE del nucleo familiare nei casi descritti. In proposito il T.A.R. scrive al punto 6 della sentenza "La doglianza non è condivisibile", confermando quindi la correttezza del metodo utilizzato dai Comuni che, pertanto, non si sono "trincerati dietro la mancata approvazione di un Decreto attuativo del D. Lgs. 130/2000" come è scritto nell'articolo qui contestato. La sentenza afferma infatti la precettività del principio di autonomia del disabile ma, proprio per garantire una maggior equità nella contribuzione, riconosce ai Comuni la facoltà di declinare i limiti di tale principio. La sentenza, inoltre, ai punti 22 e 23 afferma che non si configura come comportamento illegittimo, sotto l'aspetto della violazione della privacy, come contestato dai ricorrenti, la richiesta della certificazione ISEE dell'intero nucleo familiare, così come non si configura come "sanzionatoria", per l'utente, la mancata concessione di agevolazioni sul costo del servizio per coloro che si rifiutano di presentare la certificazione ISEE. La presentazione della certificazione, al contrario, è ritenuta dalla sentenza assolutamente doverosa in mancanza della quale **"sorge l'obbligo di corrispondere una quota pari all'intero costo, prezzo o retta massima stabilita....per il servizio"**; anche in proposito, nella sentenza è scritto: "le doglianze sono INFONDATE".

I ricorrenti lamentavano inoltre che i Comuni sostenessero implicitamente una parte dei costi che dovevano essere di competenza del Servizio Sanitario Nazionale (in quanto il fondo sanitario risultava insufficiente) e che, essendo parte costitutiva della retta, venivano poi utilizzati per calcolare la compartecipazione degli utenti al costo del servizio.

La sentenza chiarisce, inoltre, l'assoluta infondatezza della richiesta di restituire agli utenti parte di quanto versato dagli stessi, a detta loro, impropriamente. Anche in questo caso il Tribunale ha dichiarato al punto 19 *"l'articolata doglianza non può essere condivisa"*.

I motivi di illegittimità che il T.A.R. ha riscontrato nei regolamenti in questione attengono, piuttosto, ad altri profili:

- carenza, nell'atto, delle valutazioni che hanno portato alla definizione delle diverse percentuali di compartecipazione;
- insufficiente coinvolgimento preventivo delle associazioni di familiari nella fase di studio e di definizione dei criteri, validi a livello distrettuale, contenuti nell'atto contestato;
- valutazione, ai fini della compartecipazione al costo del servizio, dei redditi non assoggettati ad IRPEF, nella misura del 20% ferma però la facoltà del Comune di poter **"enucleare nuovi indici idonei a rilevare un surplus di ricchezza accumulata e disponibile, della quale tener conto ai fini della determinazione della capacità contributiva..."**.

Ciò detto le Amministrazioni interessate intendono comunque informare che stanno già calendarizzando gli incontri con le associazioni dei familiari presenti sul territorio per la formulazione di nuovi criteri per la compartecipazione al costo del servizio, che tengano dei contenuti della sentenza.

Gussago: la posizione dei Comuni nella sentenza del T.A.R. n. 350/2008 sul tema della compartecipazione al costo dei Centri Diurni per Disabili da parte delle famiglie (ricorso Anffas)

In merito all'articolo pubblicato sul Giornale di Brescia del 09/04/2008 a pag. che riferisce in modo impreciso e incompleto della sentenza del T.A.R. n. 350/2008 che ha annullato i regolamenti dei Comuni di Gussago, Cellatica e Ome, intendiamo puntualizzare alcuni aspetti che, di fatto, confermano la correttezza del nostro operato. In sintesi il nostro regolamento (unico, in quanto adottato da tutti i Comuni del Distretto n° 2 che hanno aderito alla nuova impostazione) prevedeva la valutazione, ai fini della compartecipazione al costo del servizio in questione, dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del solo assistito, per valori inferiori a € 30.000,00 (tale valore equivale, a titolo esemplificativo, a un reddito familiare ai fini IRPEF di circa 76.000,00 ipotizzando un nucleo familiare di tre persone di cui una disabile), e dell'intero nucleo familiare di appartenenza del disabile, per valori superiori a detto importo. L'Anffas contestava, per l'appunto, la valutazione dell'ISEE del nucleo familiare nei casi descritti. In proposito il T.A.R. scrive al punto 6 della sentenza "La doglianza non è condivisibile", confermando quindi la correttezza del metodo utilizzato dai Comuni che, pertanto, non si sono "trincerati dietro la mancata approvazione di un Decreto attuativo del D. Lgs. 130/2000" come è scritto nell'articolo qui contestato. La sentenza afferma infatti la precettività del principio di autonomia del disabile ma, proprio per garantire una maggior equità nella contribuzione, riconosce ai Comuni la facoltà di declinare i limiti di tale principio. La sentenza, inoltre, ai punti 22 e 23 afferma che non si configura come comportamento illegittimo, sotto l'aspetto della violazione della privacy, come contestato dai ricorrenti, la richiesta della certificazione ISEE dell'intero nucleo familiare, così come non si configura come "sanzionatoria", per l'utente, la mancata concessione di agevolazioni sul costo del servizio per coloro che si rifiutano di presentare la certificazione ISEE. La presentazione della certificazione, al contrario, è ritenuta dalla sentenza assolutamente doverosa in mancanza della quale "sorge l'obbligo di corrispondere una quota pari all'intero costo, prezzo o retta massima stabilita....per il servizio"; anche in proposito, nella sentenza è scritto: "le doglianze sono INFONDATE".

I ricorrenti lamentavano inoltre che i Comuni sostenessero implicitamente una parte dei costi che dovevano essere di competenza del Servizio Sanitario Nazionale (in quanto il fondo sanitario risultava insufficiente) e che, essendo parte costitutiva della retta, venivano poi utilizzati per calcolare la compartecipazione degli utenti al costo del servizio.

La sentenza chiarisce, inoltre, l'assoluta infondatezza della richiesta di restituire agli utenti parte di quanto versato dagli stessi, a detta loro, impropriamente. Anche in questo caso il Tribunale ha dichiarato al punto 19 "l'articolata doglianza non può essere condivisa".

I motivi di illegittimità che il T.A.R. ha riscontrato nei regolamenti in questione attengono, piuttosto, ad altri profili:

- carenza, nell'atto, delle valutazioni che hanno portato alla definizione delle diverse percentuali di compartecipazione;
- insufficiente coinvolgimento preventivo delle associazioni di familiari nella fase di studio e di definizione dei criteri, validi a livello distrettuale, contenuti nell'atto contestato;
- valutazione, ai fini della compartecipazione al costo del servizio, dei redditi non assoggettati ad IRPEF, nella misura del 20% ferma però la facoltà del Comune di poter "enucleare nuovi indici idonei a rilevare un surplus di ricchezza accumulata e disponibile, della quale tener conto ai fini della determinazione della capacità contributiva...".

Andando oltre la sentenza è importante sottolineare, infine, che la delibera dell'Assemblea dei Sindaci oggetto del ricorso ha comportato che per 54 utenti su 62 fosse possibile beneficiare delle opportunità offerte dal D. Lgs. 109/98 (come modificato dal D.Lgs. 130/2000) contro i 26 che ne beneficiavano con i criteri utilizzati dai Comuni prima della delibera stessa: in altre parole per l'87% dei disabili residenti nel Distretto n. 2 la delibera prevedeva di considerare la situazione economica del solo utente, cosa che in precedenza valeva solo per il 42%.

Ciò detto le Amministrazioni interessate intendono comunque informare che stanno già calendarizzando gli incontri con le associazioni dei familiari presenti sul territorio per la formulazione di nuovi criteri per la compartecipazione al costo del servizio, che tengano dei contenuti della sentenza.